

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1340

Vol. 1970/0202

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1340 def.

Bruxelles, 27 novembre 1970

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che sospende parzialmente il dazio autonomo
della TDC sugli sgombri freschi, refrigerati
o congelati, interi, decapitati o in pezzi,
destinati all'industria di trasformazione
(ex 03.01 B I a) 2 cc))

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che sospende totalmente i dazi autonomi della
TDC su talune varietà di pesci

(presentati dalla Commissione al Consiglio)

Nota Introduttiva

1. Ad allegato I :

Con telex n. 77.760 del 24 agosto 1970 il Governo olandese ha chiesto l'apertura di un contingente tariffario comunitario, esente da dazio, per gli sgombri della sottovoce tariffaria 03.01 B I a) 2 cc), per il periodo che termina il 14 febbraio 1971. Dall'esame della domanda, cui ha fatto seguito una consultazione fra tutti gli Stati membri, risulta che, nella fattispecie, è preferibile, dal punto di vista economico, procedere ad una sospensione parziale (7 %) del dazio autonomo della tariffa doganale comune piuttosto che all'apertura di un contingente tariffario comunitario. A parte talune considerazioni di ordine economico, la preferenza per la sospensione del dazio della TDC si basa in particolare sulla dichiarazione del Consiglio sotto riportata, con particolare riguardo all'articolo 16 del suo regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca :

" Il Consiglio decide di elaborare misure appropriate per assicurare, a condizioni soddisfacenti, l'approvvigionamento delle industrie di trasformazione in sgombri, in carni di granchi e gamberetti della specie *Pandalus*".

Per quanto riguarda il periodo della sospensione proposta, va notato che per il periodo previsto, dal70 al 14 febbraio 1971, si devono prendere in considerazione due basi giuridiche :

- articolo 28 per il periodo dal70 al 31 gennaio 1971 e
- articolo 43 per il periodo dal 1° febbraio al 14 febbraio 1971.

Questa distinzione di carattere giuridica è indispensabile poiché il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati entra in applicazione il 1° febbraio 1971. L'allegato progetto riguarda quindi unicamente il periodo fino al 31 gennaio 1971. Un altro progetto per il periodo dal 1° febbraio al 14 febbraio 1971 sarà presentato fra breve agli organi del Consiglio.

2. Ad allegato II

Nel quadro delle ultime trattative multilaterali del GATT (Kennedy Round), la Comunità Economica Europea si è impegnata ad aprire annualmente dei contingenti tariffari comunitari esenti da dazi per :

- 30.000 tonnellate di tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria conserviera, della sottovoce ex 03.01 B I b) della T.D.C. (1970).
- 34.000 tonnellate di merluzzi semplicemente salati o in salamoia, od essiccati, interi, decapitati o in pezzi, della sottovoce 03.02 A I b della TDC.

Tali concessioni tariffarie sono attualmente in vigore e sarebbe quindi opportuno aprire per il 1971 i contingenti tariffari in questione. Il Consiglio ha tuttavia adottato, il 20 ottobre 1970, il regolamento (CEE) n. 2142 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. L'articolo 16 del suddetto regolamento prevede, a decorrere dal 1° febbraio 1971, la sospensione totale illimitata dei dazi della TDC applicabili ai prodotti summenzionati. Poichè l'attuale penuria sul mercato comunitario di detti pesci, che è all'origine di tali sospensioni, si estende altresì al mese di gennaio precedente la data del 1° febbraio 1971, è opportuno sospendere totalmente, per il periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 1971, i dazi autonomi della TDC sui prodotti in questione.

Con tale sospensione di dazi vengono altresì rispettati gli obblighi della Comunità nei riguardi del GATT circa l'apertura dei contingenti tariffari per i tonni e i merluzzi, poichè la sospensione totale di un dazio doganale risulta, per le altre parti contraenti del GATT, più vantaggiosa di un contingente tariffario comunitario. Non è quindi più necessario procedere, per il 1971, all'apertura dei contingenti tariffari per questi due prodotti.

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

Che sospende parzialmente il dazio autonomo della TDC sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione (ex 03.01 B I a) 2 cc))

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

Il Consiglio delle Comunità Europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l' articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio del 20 ottobre 1970 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1) è applicabile a partire dal 1° febbraio 1971 ; che prima di tale data conviene elaborare misure appropriate per assicurare, a condizioni soddisfacenti, l'approvvigionamento delle industrie di trasformazione in sgombri, in carni di granchi e gamberetti della specie *Pandalus* ;

considerando che attualmente le flotte pescherecce nella Comunità non sono in grado di soddisfare il fabbisogno in sgombri delle industrie di trasformazione comunitarie ; che in questo settore non si prevede un sensibile miglioramento della situazione prima del 1° febbraio 1971 ; che è quindi opportuno sospendere parzialmente, fino al 31 gennaio 1971, il dazio autonomo della TDC sugli sgombri destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I a) 2 cc),

(1) G.U. n. L 236 del 27.10.70

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal/70 e fino al 31 gennaio 1971, il dazio autonomo della TDC sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I a) 2 cc) della TDC, è sospeso a livello del 7 %. I benefici di tale sospensione sono subordinati alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che sospende totalmente i dazi autonomi della
TDC su talune varietà di pesci

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

Il Consiglio delle Comunità Europee,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2142 del Consiglio del 20 febbraio 1970 (1) prevede la sospensione totale a decorrere dal 1° febbraio 1971, per un periodo indeterminato, dei dazi della TDC applicabili ai tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce tariffaria 16.04 e della sottovoce 03.01 B I c) 1, nonchè ai merluzzi della sottovoce 03.02 A I b) della TDC ; tenendo presente che la penuria esistente nella Comunità sul mercato di detti pesci, rende opportuno sospendere totalmente, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 gennaio 1971, i dazi autonomi della TDC sui prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 gennaio 1971 i dazi autonomi della TDC riguardanti i seguenti prodotti sono sospesi totalmente :

(1) G.U. n. L 236 del 27.10.70

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01 B I c) 1	Tommi freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 (1)(2)
03.02 A I b)	Merluzzi semplicemente salati o in salamoia, o essiccati, interi, decapitati o in pezzi

- (1) a condizione che venga rispettato il prezzo di riferimento.
- (2) Il benefici di tale sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente